

## CXXXIV.

## TORNATA DEL 13 LUGLIO 1894

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazione di un messaggio del presidente della Camera dei deputati, col quale trasmette un progetto di legge d'iniziativa di quel ramo del Parlamento — Presentazione di due progetti di legge, l'uno per provvedimenti di pubblica sicurezza, l'altro relativo all'esecuzione del piano regolatore di Palermo — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge di un solo articolo: Spesa straordinaria di L. 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294 — Parlano il senatore Cavalletto, il ministro dei lavori pubblici ed il senatore Bargoni relatore — Approvazione degli articoli del progetto di legge e della proposta dell'Ufficio centrale sopra una petizione relativa al progetto stesso — Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: Modificazioni alla legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche — Approvazione dei due articoli del progetto: Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzzone e di Acqui — Seguito della discussione del progetto di legge: Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno — Approvazione degli articoli 15, 16 e susseguenti fino al 22 inclusivo — Prendono parte alla discussione degli articoli 17, 20 e 22 i senatori Pascale, Inghilleri relatore, Auriti, il ministro di agricoltura, industria e commercio, ed i senatori Cordova, Calenda A. e Faina — Approvazione di un articolo aggiuntivo (22 bis) proposto dal relatore senatore Inghilleri.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ed i ministri del Tesoro, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, e della marina.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Sunto di petizione.**

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del seguente sunto di petizione: « N. 136. — Raffaele Danese istitutore e già maestro esterno nel Convitto nazionale di Chieti

fa istanza perchè vengano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge sul Monte delle pensioni pei maestri elementari ».

**Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, addì 11 luglio 1894.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno la proposta di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati: « Aggregazione del comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti ammini-

strativi e finanziari », approvata nella seduta di oggi con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati  
« G. BIANCHERI ».

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questo disegno di legge, il quale sarà mandato agli Uffici.

#### Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Corsi Luigi chiede un congedo per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intenderà accordato.

#### Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Provvedimenti di pubblica sicurezza » già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il Senato di voler dichiarare *d'urgenza* l'esame di questo progetto di legge e di volerlo mandare alla stessa Commissione che fu incaricata di esaminare i progetti di legge sulle materie esplodenti e sull'istigazione e apologia dei reati.

PRESIDENTE. Da atto all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questo disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente del Consiglio prega il Senato di dichiarare *d'urgenza* l'esame di questo progetto di legge. Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor presidente del Consiglio chiede pure che il Senato voglia trasmettere questo disegno di legge allo stesso Ufficio centrale che fu nominato per esaminare due altri progetti analoghi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, intitolato: « Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Palermo ».

Pregherei il Senato di voler concedere l'urgenza, perchè si tratta di cosa che non ammette dilazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il signor ministro prega il Senato di volerlo dichiarare *d'urgenza*.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge di un solo articolo: « Spesa straordinaria di L. 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda » (N. 274).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

#### Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda, sopra Grosio, nella strada nazionale n. 18 dello Stelvio, da inserirsi in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

A compenso di tale spesa è approvata una corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 22 — *Lavori per ristabilire il transito, cioè: sgombro di nevi, di materie frante o trasportate dalle piene; e per riparare e garentire da danni le strade ed i ponti nazionali* — dello stato di previsione suddetto.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1894

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294 » (N. 263).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimenti per la esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 263).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Colla presente nuova legge s'intende di correggere alcuni eccessi commessi dal Ministero dei lavori pubblici precedente, nel mettere a riposo ingegneri e aiutanti del Genio civile in numero maggiore di quello che era stabilito dalla legge del giugno 1893.

La presente è una legge di giustizia, di riparazione, e non ci possono essere eccezioni alla sua adozione.

Però ricordando lo spirito di giustizia, di equanimità e di bontà d'animo del ministro Genala, la cui memoria mi è cara, io non posso credere che egli sia incorso in questi eccessi per cattiva volontà. Probabilmente nell'applicazione della legge del giugno 1893, indipendentemente dalla sua volontà, saranno avvenuti questi inconvenienti di mettere a riposo più persone di quello che la legge stabiliva.

Dell'equità d'animo del ministro Genala ci è prova il trattamento che egli ha proposto al Parlamento, e che fu adottato per legge, per rispetto agli aiutanti del Genio civile.

Era d'assai esuberante al bisogno la categoria degli aiutanti, e ciò con vero danno del pubblico servizio.

Egli nel ridurre la pianta, di questi aiutanti del Genio civile ne collocò a riposo molti, ma non pochi di questi non avevano gli anni suf-

ficienti per ottenere una pensione continuativa, e nella sua equanimità il Genala propose, e fu accettato, che quelli, che avessero almeno otto anni di servizio, potevano godere il trattamento di metà della pensione normale, relativa al loro stipendio, invece di una semplice indennità per una volta soltanto. Questa misura equa, spero, servirà di norma quando verremo alla semplificazione di tutte le nostre Amministrazioni. In allora molti impiegati dovranno essere collocati a riposo ed il Ministero abbia presente questa misura di equità del ministro Genala, e provveda affinché alle famiglie degli impiegati, posti fuori di servizio, non ne venga eccessivo danno.

Con questa legge si richiamano in servizio parecchi ingegneri ed alcuni aiutanti, aumentando così il personale tecnico. A questo riguardo debbo ancora una volta rinnovare una mia vecchia raccomandazione, che vo ripetendo da molti anni, e che non ebbe mai la fortuna di persuadere nè ministri, nè Parlamento.

Il Ministero dei lavori pubblici ha nella sua amministrazione il grande difetto, che i servizi tecnici non sono specializzati. Appena per le strade ferrate si è stabilita una specialità di ingegneri, ma in tutto il resto del servizio generale del Genio Civile non vi è una vera e determinata specializzazione.

Ingegneri, che sarebbero eccellenti architetti sono mandati ad occuparsi di lavori arginali, o stradali ordinari; ingegneri, che potrebbero essere distinti meccanici, sono impiegati in cose che nulla hanno a fare con la meccanica, o con le industrie. Specializzare è una necessità, particolarmente per l'edilizia.

Non avendo il Ministero dei lavori pubblici specializzati i servizi tecnici, nè ingegneri speciali, è avvenuto che, dovendosi provvedere a servizi tecnici delle altre Amministrazioni, si sono istituiti, presso queste, uffici tecnici speciali, mentre per la legge dei lavori pubblici questi servizi dovevano essere affidati al Ministero dei lavori pubblici e soddisfatti a mezzo del personale del Genio civile.

Il Ministero dell'interno ha stabilito uffici per gli stabilimenti carcerari, quello della pubblica istruzione per le fabbriche monumentali, quello delle finanze per il macinato, e dopo la sua abolizione per altri servizi tecnici finanziari o peritali, mentre nel concetto della legge

dei lavori pubblici il Genio civile doveva soddisfare a tutte queste esigenze.

Credo che a questo si debba venire per semplificare l'Amministrazione dello Stato, sopprimendo uffici tecnici costosissimi e specializzando il personale tecnico del Ministero dei lavori pubblici, e giacchè si deve venire ad una riforma di tutte le nostre Amministrazioni, io ripeto questa mia preghiera, sperando che se ne terrà conto non solo per la semplicità dei servizi, ma anche per la economia delle spese dello Stato.

Dopo ciò non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Risponderò poche cose al senatore Cavalletto.

Egli ha parlato della bontà e della equanimità del ministro Genala, ed io al pari di lui consento a riconoscere che il compianto Genala fu un perfetto gentiluomo ed incapace di commettere atti che potessero danneggiare chicchessia.

Se errore vi fu nell'applicazione della legge del 1893, certo non se ne deve imputare quel brav'uomo che aveva proposto e vinto la legge sovracitata.

Prendendo poi argomento da questo disegno di legge, il senatore Cavalletto ha esposto l'opinione, che le stesse massime sanzionate con la legge del 15 giugno 1893 rimpetto agli ufficiali del genio civile licenziati dal servizio, si debbano egualmente applicare in tutti gli altri casi nei quali nel tempo avvenire accadesse di dover diminuire il numero degli impiegati attualmente in servizio.

Consenta l'onor. Cavalletto che gli dica che in massima posso consentire con lui, ma non credo di poter esprimere a questo riguardo una opinione recisa ed assoluta, imperciocchè lo stesso principio si dovrebbe applicare a tutte le parti delle pubbliche amministrazioni, e quando avvenga di dover mandare in disponibilità un certo numero di funzionari, converrà pure che la materia sia maturamente studiata. Che se da una parte gli impiegati governativi vogliono essere tutelati nei loro giusti interessi, dall'altra parte ne abbiamo un altro anche più grande da tutelare che è quello della finanza dello Stato.

Io sono perfettamente convinto che l'onore-

vole Cavalletto desidera, come desidero io, che l'interesse dei primi si possa conciliare con quello dello Stato, e però io sento di poter accettare la sua raccomandazione in quanto si debba tenere nella dovuta considerazione la condizione degli impiegati che accadesse in avvenire di licenziare o mettere in disponibilità di servizio.

Ma l'onor. Cavalletto si è pure rivolto al ministro dei lavori pubblici perchè vegga di studiare se sia possibile specializzare i diversi servizi affidati per legge agli ufficiali del Genio civile, a fine principalmente di impedire che presso gli altri Ministeri si ricorra, come spesso avviene, all'opera di persone tecniche estranee all'amministrazione, o ciò che è peggio, si dia pretesto ai diversi Ministeri di creare corpi tecnici posti sotto la loro immediata dipendenza, mentre a termini di legge e secondo i buoni principî di governo, gli ufficiali del Genio civile devono essere preparati a sciogliere tutti gli incarichi delle diverse Amministrazioni dello Stato.

Intorno a ciò io mi permetto di fare un'osservazione, ed è che in pratica e per quanto si riferisce all'Amministrazione dei lavori pubblici si cerca possibilmente di seguire la via indicata dall'on. Cavalletto. Così i giovani che muovono i primi passi nella loro carriera vengono specialmente chiamati a prestare l'opera loro in questi uffici nei quali si trattano particolarmente le materie che meglio rispondano alle attitudini ed ai loro studi prediletti, e così avviene, che anche nei gradi superiori vi hanno gli ingegneri che sono chiamati quasi esclusivamente ad occuparsi di ponti e strade, mentre altri sono chiamati ad occuparsi di opere idrauliche e portuali.

Così nei servizi attinenti alle strade ferrate tutte le volte che avviene un concorso per ammissione di allievi si domanda ad essi, se amino meglio essere applicati al servizio della manutenzione, oppure a quello delle costruzioni, o ad altri ancora, secondo le attitudini particolari e gli studi speciali di ciascuno; e per tal modo si ottiene il beneficio della specializzazione che ai dì nostri è divenuta una vera necessità.

Consento dunque coll'onor. senatore Cavalletto che qualche cosa s'ha pur da fare, ma soprattutto si dovrebbe volere che il personale del

Genio civile bastasse alle esigenze di tutte le amministrazioni, mentre oggi si sono creati corpi tecnici speciali alla dipendenza di taluni Ministeri che costano allo Stato molte decine di migliaia di lire.

Adunque quando avvenga di esaminare questa materia, e non credo che il momento debba essere lontano, io mi varrò delle preziose osservazioni fatte dall'on. senatore Cavalletto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore BARGONI, *relatore*. Io debbo rivolgere una raccomandazione all'onorevole signor ministro, a nome dell'Ufficio centrale.

Egli avrà veduto che, pel desiderio manifestato da alcuni Uffici, l'Ufficio centrale ha dovuto tener conto del voto che, aumentandosi necessariamente di numero per effetto della presente legge il personale del Genio civile, e potendo questo rimanere in esuberanza di fronte ai bisogni del Dicastero dei lavori pubblici, sia provveduto mediante questo personale a qualche altro bisogno che si fa sentire specialmente in alcune provincie, in ispecie per le operazioni catastali, le quali in fatto in alcuni luoghi erano bene incamminate, e pare che si arrestino per mancanza di personale.

La preghiera che viene fatta all'on. ministro dei lavori pubblici è perciò quella di mettersi d'accordo col suo collega, il ministro del Tesoro, affinché quella parte di personale che sia realmente esuberante almeno per un certo tempo, pei servizi del Ministero dei lavori pubblici, passi a disposizione del Ministero del Tesoro, per coadiuvare alle operazioni del catasto, che tanto importa abbiano ad essere continuate senza perniciose interruzioni.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. In verità io temo forte che l'onor. relatore s'inganni, quando crede che sia per difetto di personale che si procede lentamente nelle operazioni catastali. Io penso piuttosto, che sia per mancanza di mezzi pecuniari, che le operazioni del catasto vanno innanzi con molta lentezza. Ad ogni modo, siccome ho già avuto l'onore di rispondere all'onor. senatore Cavalletto che, a parer mio, gli ufficiali del Genio civile dovrebbero essere adoperati in tutte le occorrenze di pub-

blici servizi, accetto di gran cuore la raccomandazione dell'onor. relatore e cercherò di mettermi d'accordo col mio collega delle finanze, perchè il personale esuberante del Genio civile venga, se ne faccia mestieri, adibito nelle operazioni del catasto.

Avverto ancora che con altro disegno di legge approvato dal Senato venne fatto obbligo al Governo di presentare una nuova pianta del personale in diminuzione del numero attuale. Questo articolo venne introdotto dalla Commissione della Camera dei deputati nel disegno di legge al quale alludo, dietro iniziativa del ministro, il quale non si peritò di riconoscere che il personale del Genio civile è ancora esuberante, malgrado la grande riduzione fatta colla legge del 1893. La qual cosa si spiega facilmente perchè si lavora poco per conto dello Stato, e man mano che le costruzioni ferroviarie vanno cessando, una gran parte del personale applicato alle costruzioni ferroviarie rientra presso il Ministero a disposizione della Amministrazione. Volli pertanto pigliare impegno io stesso di presentare una pianta ridotta una seconda volta, e siccome una parte del personale dovrà essere posto in disponibilità, verrà la volta di fare uffici presso i colleghi perchè gli impiegati in soprannumero vengano applicati altrimenti nei pubblici servizi. Ma checchè sia, accetto di gran cuore la raccomandazione dell'onor. relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Quelli tra i funzionari del Genio civile collocati a riposo in eccedenza del numero risultante dall'art. 46 della legge 15 giugno 1893, n. 294, che, a completa esecuzione di quanto è prescritto nell'articolo medesimo e nei successivi articoli 47 e 49, debbono essere richiamati in servizio, riprendono la posizione che avevano, per grado e per anzianità, al momento in cui ne furono tolti.

Essi hanno diritto allo stipendio dal giorno in cui ebbe effetto il collocamento a riposo, con gli aumenti che avrebbero potuto loro spettare per anzianità nei casi e secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, dedotte le somme

che avessero esatto a titolo di pensione, ove l'avessero nel frattempo liquidata, che verranno dal Ministero dei lavori pubblici rifuse al Tesoro.

Per completare l'attuazione di quanto è prescritto nell'articolo 46 della precitata legge e nella prima parte di questo articolo, è stabilito un nuovo termine di mesi tre dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ruolo del personale del Genio civile stabilito nell'articolo 29 della legge succitata rimane temporaneamente aumentato nei diversi gradi e nelle diverse classi di ciascuna categoria di altrettanti posti quanti saranno i funzionari richiamati in servizio in esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo 1.

Finchè il rispettivo numero non sia ridotto entro i limiti del ruolo normale non potranno farsi nuove nomine.

(Approvato).

#### Art. 3.

I funzionari richiamati in servizio, fermo il diritto agli stipendi arretrati, avranno facoltà di optare, entro il termine di un mese dalla registrazione del decreto alla Corte dei conti, fra la riassunzione del servizio loro concessa ed il collocamento a riposo, secondo le norme stabilite dall'articolo 47 della legge succitata, tenuto conto del tempo decorso e degli aumenti di stipendio che, per effetto della presente legge, avessero conseguito.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pagare gli stipendi arretrati dei funzionari richiamati e gli stipendi correnti dei funzionari che, in applicazione degli articoli precedenti, rimarranno in servizio in eccedenza del ruolo fissato dall'articolo 29 della legge citata, coi fondi stanziati nel capitolo 12 del bilancio per il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1893-94.

A tal uopo, secondo le norme stabilite dalle leggi di contabilità per le maggiori spese obbligatorie, sarà aggiunta al capitolo medesimo

una somma corrispondente all'ammontare degli stipendi dei funzionari che risulteranno richiamati in servizio in eccedenza di ruolo nel termine fissato dall'articolo 1.

(Approvato).

#### Art. 5.

La prima parte dell'articolo precedente si applica anche al pagamento degli stipendi dei funzionari che, in applicazione degli articoli precedenti, si troveranno in servizio in eccedenza del ruolo fissato nell'articolo 29 della legge citata durante l'esercizio 1894-95; e allo stanziamento dei fondi all'uopo occorrenti sarà provveduto con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

#### Art. 6.

Entro il prossimo dicembre il Governo del Re presenterà al Parlamento le sue proposte a fine di ridurre ulteriormente il ruolo del personale del Genio civile stabilito dall'articolo 29 della citata legge 15 giugno 1893.

(Approvato).

#### Art. 7.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Senatore BARGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARGONI. Sul progetto di legge relativo ai provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893 è stata presentata la petizione n. 134 che ha relazione appunto con questo progetto di legge.

Sette tra gl'ingegneri che sono chiamati a godere dei benefizi portati dalla presente legge domandano che il progetto sia modificato per ottenere qualche cosa di più di quello che nel progetto stesso è stabilito.

Effettivamente quando essi hanno steso la petizione non dovevano avere perfetta cognizione del disegno di legge quale era uscito

dalle deliberazioni della Camera dei deputati, perchè una delle cose di cui si lamentano riguarda il nuovo termine di tre mesi stabilito per fare le operazioni volute dalla legge.

Essi lamentano che questo termine debba cominciare dal 5 aprile scorso; epoca, è vero, fissata dal progetto ministeriale, ma che venne modificata coll' articolo 7 testè votato, nel quale è detto che i tre mesi decorrono dalla data della promulgazione della nuova legge. Sostanzialmente poi essi vorrebbero che venisse rifatto tutto il lavoro eseguito quando ebbe luogo l'attuazione della legge 15 giugno 1893 da una Commissione ministeriale.

Questa domanda è davvero esorbitante anche di fronte a quella decisione del Consiglio di Stato dalla quale ebbe origine il presente disegno di legge.

Infatti nella motivazione di quella decisione è esplicitamente dichiarato che non si poteva turbare lo stato di fatto di coloro che erano stati mantenuti in servizio e che la questione quindi doveva necessariamente cadere soltanto sul richiamo di quelli pei quali il decreto 28 agosto 1893 veniva dichiarato nullo.

L'altra domanda formulata nella petizione è già soddisfatta perchè si risolve nel chiedere che sia applicato rigorosamente l'art. 3 della legge. E questo articolo è stato votato in termini tali da rendere il voto dei sottoscrittori della petizione pienamente esaudito.

È poi venuta a notizia dell' Ufficio centrale un'altra domanda che veramente non è compilata in modo regolare. Essa sarebbe proveniente da quei 10 ingegneri a cui favore fu pronunziata la decisione del Consiglio di Stato. Anche questi domanderebbero qualche cosa che ci sembra non si possa assolutamente consentire, giacchè vorrebbero che senz'altro fosse decretata la loro reintegrazione, senza che nessun nuovo lavoro di Commissioni, nessun nuovo studio, avesse menomamente a intervenire.

Ora la decisione del Consiglio di Stato concludeva esplicitamente il suo dispositivo, con queste parole: « Annulla nei riguardi dei ricorrenti il decreto del 28 agosto 1893... e fa salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa ».

Essi dunque verrebbero oggi a chiedere quello che non hanno potuto conseguire in sede

contenziosa amministrativa, dove la decisione è stata a loro favorevole.

Per queste ragioni sembra al vostro Ufficio centrale di non poter proporre sulla petizione n. 134 che l'ordine del giorno puro e semplice.

L' Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 134;

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge di un solo articolo: Modificazioni alla legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche (N. 283), ed approvazione degli articoli del progetto di legge: Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui (N. 271).**

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'altro progetto di legge all'ordine del giorno: Modificazioni alla legge 23 luglio 1881, numero 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

Il n. 8 dell'elenco III annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3<sup>a</sup>), è modificato come segue: « Strada da Spigno a Pareto, Mioglia e Pontinvrea ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge,

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato n. 271).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.



Passeremo a quella degli articoli che rileggo :

Art. 1.

I comuni di Visone e di Grogardo, agli effetti amministrativi e giudiziari, dal 1° gennaio 1895 sono distaccati rispettivamente dai mandamenti di Rivalta-Bormida e di Ponzone, ed aggregati al mandamento di Acqui.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreto reale le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella successiva seduta.

**Seguito della discussione del progetto di legge « Sui demani comunali delle provincie del Mezzogiorno ».**

PRESIDENTE. Ora si ritornerà alla discussione del progetto di legge: Sui demani comunali delle provincie del Mezzogiorno.

Come il Senato rammenta, nella seduta di mercoledì, chiusa la discussione generale, furono approvati i primi 14 articoli di questo progetto di legge.

Passeremo ora all'art. 15 che rileggo :

Art. 15.

Possono i Commissari ordinare perizie che devono essere eseguite da un solo perito, e quegli altri mezzi istruttori che stimino necessari. A tale uopo possono anche delegare il pretore per la esecuzione degli atti istruttori e per le ispezioni sui luoghi.

La relazione del perito sarà depositata nella segreteria del Commissariato e l'eseguito deposito sarà notificato alle parti interessate anche per proclami pubblici ai termini dell'articolo precedente.

Entro un mese dalla notificazione, le parti possono impugnare la perizia con atto di opposizione da depositarsi nella segreteria.

(Approvato).

Art. 16.

È ammesso l'intervento in causa e la chiamata dei garanti, in caso di evizione, a tutela

delle loro ragioni, ma il giudizio sui rapporti fra garante e garantito avrà luogo innanzi all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 17.

Le sentenze pronunziate dai commissari sono soggette ad appello innanzi ad un Collegio commissariale.

Sono costituiti due Collegi commissariali, uno nelle provincie napoletane e uno nelle provincie siciliane.

I Collegi commissariali sono composti di tre commissari e sono assistiti da un ufficiale di cancelleria destinato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Sono nominati tre commissari supplenti sia per le surrogazioni in caso d'impedimenti, sia per la possibilità di comporre il Collegio in caso di giudizio di rinvio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Debbo innanzi tutto ringraziare l'illustre senatore Auriti, il quale nell'ultima seduta volle cortesemente ragguagliare il Senato di alcune mie opinioni intorno a questo progetto di legge; e *pro memoria* aggiungo che, se fossi stato presente alla discussione, avrei rilevata, come inutile e dannosa, la limitazione imposta dall'articolo primo alla scelta dei commissari. Avrei combattuto pure l'art. 5, come quello che fa del commissario l'arbitro inappellabile, l'assoluto disponente dei demani comunali, fino al punto di sciogliere il vincolo demaniale e di permettere la vendita del demanio, senza il consentimento degli interessati e senza aver neppure l'obbligo di interpellarli e di ascoltarli. Egli, secondo questo progetto, potrà fare quello che non potevano gli assoluti monarchi di Napoli, i quali mai si attribuirono il diritto di far cessare o di limitare l'esercizio degli usi civici, diritti intangibili, dei quali la coraggiosa curia napoletana diceva: *nec per reges tolli possunt*. Il commissario può fare anche questo. Avrei finalmente oppugnato, come ingiusto ed inopportuno, l'art. 8, che rinnega una tradizione giuridica di venticinque secoli e forse più lunga, sanzionando il trionfo della forza e della frode.

Ed ora veniamo all'articolo in discussione.



Amplissimi sono i poteri che questo progetto di legge conferisce ai commissari. Questi possono fare tutto ciò che occorre per risolvere le questioni demaniali: reintegrare demani occupati, rivendicare terre usurpate, sciogliere promiscuità, conciliare, transigere, e in ultimo ripartire i demani fra i cittadini. Novità importantissima è questa: che il commissario potrà decidere anche la questione di proprietà; sicchè non sarà più possibile l'eccezione di competenza, che ora sorge appena si mette in dubbio la demanialità delle terre, ed è causa precipua della lentezza che si lamenta in questa specie di giudizi.

Dopo tutto questo, e dopo aver decretato che le ordinanze amministrative dei commissari saranno inappellabili, e le sentenze esecutive non ostante appello (sicchè dipenderà dai comuni di rientrare in possesso delle terre rivendicate, mercè la sola ordinanza del commissario), pare a me che siasi fatto anche più del bisogno per dare ai procedimenti demaniali la speditezza maggiore che si possa desiderare. Ma naturalmente a questo punto sorge il dubbio, che la proprietà privata non sia tutelata abbastanza e corra il rischio di essere travolta nel demanio per giudizi precipitosi, o almeno affrettati, di un giudice mal disposto.

Dico — mal disposto — perchè il commissario demaniale, per quanto rispettabile magistrato egli sia, si trova, rispetto al convenuto, in quelle condizioni, nelle quali, secondo le norme più razionali del comune diritto giudiziario, un giudice può essere dato a sospetto e ruscato. E infatti, un giudice, che prepara egli stesso gli elementi della causa nell'interesse dell'attore, e agisce anche d'ufficio, è un giudice profondamente prevenuto, un giudice che non dà garanzie sufficienti d'imparzialità.

Ciò nondimeno il privato, convenuto in causa demaniale, dovrà sottostare ad un giudice cosiffatto e sentirsi pronunziare da lui una sentenza che lo dichiara usurpatore e lo spoglia dei suoi possedimenti.

Ora quale è il rimedio legale, che si offre al cittadino, forse ingiustamente spogliato della sua proprietà?

Oggi, contro l'ordinanza di reintegra del prefetto, egli può ricorrere alla Corte d'appello; oltre di che, gli rimane aperta la via del giudizio petitorio, di competenza dei tribunali. Ma

il nostro progetto non gli concede altro schermo che l'appello ad un *Collegio commissariale*, un tribunale, cioè, composto di tre commissari. Egli, fuggendo da un giudice temuto, ne incontrerà tre della stessa specie. Ma perchè un nuovo tribunale, se abbiamo la Corte di appello?

A giustificare questa anomala istituzione si adducono parecchie ragioni.

La prima è questa: sarebbe assurdo, si dice, che le sentenze di un alto magistrato — consigliere di Stato o di Cassazione — fossero rivedute da giudici di grado inferiore.

Sarebbe dunque un secondo errore, conseguenza del primo, dell'aver voluto, cioè, che i commissari fossero scelti fra i membri di due supremi collegi. Ma, secondo me, la conseguenza non regge; perchè l'autorità di un uomo solo, sia pure un magistrato di alto grado, non può gareggiare con quella di un collegio. E poi, la Corte d'appello è un tribunale eminente, a capo del quale sta un magistrato di grado *superiore* a quello dei commissari che si vogliono creare con questa legge; sicchè mettendo insieme un primo presidente e quattro consiglieri, si avrà senza dubbio un magistrato più autorevole di gran lunga del commissario. L'assurdo temuto, è, dunque affatto immaginario.

Ma ci sono altre ragioni e più gravi, dicono i miei contraddittori. Noi vogliamo procedere speditamente, e vogliamo che le quistioni demaniali, quistioni di natura speciale, siano trattate da giudici che se ne intendano e non portino in siffatti giudizi i criteri del diritto comune. Quindi l'utilità, anzi la necessità del collegio commissariale.

Ora, dei due scopi che gli autori del progetto si propongono, uno, secondo me, non sarà conseguito; l'altro, lo dirò francamente, è appunto quello che mi fa paura.

Volete che gli appelli siano sollecitamente discussi? Ma voi avrete l'effetto contrario, se di questi dovrà giudicare un tribunale, che non è *permanente*, e che non potrà radunarsi se non a lunghi intervalli, dovendo comporsi dei commissari che sono occupati in luoghi diversi e lontani, e che difficilmente potranno trovarsi d'accordo sul momento della convocazione, dati gl'impedimenti ordinari ed accidentali or dell'uno or dell'altro? E si può supporre che

gl'impedimenti ad intraprendere un viaggio saranno frequentissimi, anche perchè si vuole che i commissari siano scelti in un ordine di magistrati, fra i quali abbondano del pari la dottrina, l'esperienza, e gli acciacchi compagni della canizie.

Nè questo tribunale potrà adunarsi per sedere un giorno solo e trattare un solo affare. Bisognerà che vi sia materia sufficiente per una sessione, bisognerà che siano parecchi gli appelli pendenti. Ma ciò vuol dire che i primi staranno ad impolverarsi negli scaffali, aspettando il giudice che dovrà occuparsene. E si noti anche questa. Un povero proprietario, spogliato dei suoi possessi, corre al giudice di appello, chiedendo che sia sospesa l'esecuzione della sentenza commissariale; vi accorre pieno di fiducia nella sua buona causa e nella giustizia del magistrato superiore; ma!... ma il tribunale è chiuso, e si aspetta la primavera per riconvocarlo! Intanto la sentenza si esegue.

Questi sono inconvenienti gravissimi; ma, secondo me, son nulla a fronte del vizio intrinseco della istituzione proposta.

Non è giusto, o signori, non è ragionevole, non è conforme allo spirito dello Statuto, porre assolutamente da parte l'autorità giudiziaria dove si discutono questioni patrimoniali, dove s'invoca la protezione della legge a tutela della proprietà privata.

Abbiamo abolito i tribunali del contenzioso amministrativo, ritenendo che non fossero garanzia sufficiente del diritto individuale, ed ora, tornando indietro, facciamo un tribunale speciale per la migliore protezione degl'interessi demaniali! Ma questa appunto è la ragione per la quale io rifiuto il collegio commissariale, rifiuto un giudice protettore di speciali interessi, e invoco la protezione dell'autorità giudiziaria, la quale non ha altra missione che quella di attribuire a ciascuno il suo, procedendo con quei metodi, che non sono un vano lusso di forma, ma sono lo svolgimento naturale della logica giudiziaria.

Io non conosco garanzie di forme che non siano stabilite per legge. Il regolamento di procedura che si promette, non so che sia. Non posso esser certo che sarà buono; ma sia pur buono, sarà rivocabile ad arbitrio del potere esecutivo.

Così l'incertezza, in cui siamo, delle forme

con cui cotesti tribunali procederanno e, più che questa incertezza, il motivo, che ne suggerisce l'istituzione, giustificano pienamente la diffidenza che questa ispira, dando ragione al timore che la proprietà sia minacciata o mal protetta.

Delle tendenze e del modo di giudicare dei tribunali speciali, darò un esempio classico:

Nelle provincie napoletane, come a tutti è noto, fu istituito nei primi anni di questo secolo un tribunale, che ebbe nome di *Commissione feudale*, e incarico di definire le liti pendenti fra le università e i baroni. Si raccolse in quel tribunale, composto di magistrati insigni, il fiore della sapienza giuridica napoletana. Le sue sentenze sono monumenti di dottrina; sapientissime le sue massime; l'opera sua fu grandiosa e nei rapporti politici ed economici grandemente benefica; perchè la completa demolizione della feudalità, sua mercè, rapidamente compiuta, fu beneficio inestimabile pei popoli e vanto imperituro di quell'inclito magistrato. Ma è risaputo che, come giudice chiamato a pesare, *aequa lance*, i diritti dei contendenti, esso non meritò sempre lode di diligenza, di imparzialità e di giustizia, perchè le sue indagini affrettate furono necessariamente incomplete, perchè non ebbe freno di forme procedurali, e soprattutto per questo: che i tribunali eccezionali, per loro natura, servono meglio ai fini particolari della loro istituzione, che a quelli della *giustizia* nel suo proprio e puro significato.

« La divisione (dice il Colletta, ed altri dissero prima e dopo di lui) fra comunità e baroni, o fisco o chiesa, fu sempre a vantaggio delle comunità...: i miseri profittarono in tutti i modi, ma con offesa (convien dirlo) delle consuete norme di procedimento e pur talvolta della giustizia; imperciocchè la feudalità era misfatto antico ed enorme, che la giustizia del nuovo secolo punì coi modi del flagello e della vendetta ».

Ora noi non vogliamo flagelli, nè vendette; noi vogliamo giustizia eguale per tutti. E perchè tale sia la giustizia e tale apparisca, è necessario, che l'ultima parola in siffatte questioni si dica dall'autorità giudiziaria. Si allarghi pure la competenza del commissario, giudice di prima istanza; ma resti il secondo esame alla Corte di appello, se non si vuole menomare il credito del magistrato dema-

LEGISLATURA XVIII. — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1894

niale ed alimentare il sospetto che si metta da parte l'autorità giudiziaria per sostituire alla legge l'arbitrio dei commissari.

Nel sistema attuale, causa precipua di ritardo nei giudizi demaniali, come ho già detto, è la quistione di competenza; ma, questa eliminata, per le nuove attribuzioni del commissario, le Corti di appello saranno in grado di risolvere immediatamente le questioni di merito, confermando o riformando la sentenza del primo giudice. Così, mantenendo l'abbreviazione dei termini che, l'Ufficio propone, ogni causa di non giustificato indugio sarà rimossa, e noi provvederemo alla speditezza degli affari demaniali, rispettando sostanzialmente le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, e risparmiando allo Statuto uno strappo, all'erario una nuova spesa.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore* Io sono dolente che debba ritornare un po' sopra ciò che ieri è stato tema di discussione generale.

Ma quasi come preliminare mi giova dire che noi non vogliamo nè tormenti nè tormentati, non vogliamo fare strappo allo Statuto, non vogliamo arrecare offesa nè apportare ferita alla giustizia.

Se l'Ufficio centrale per poco si fosse convinto che uno di questi peccati fosse nel progetto che oggi deve essere approvato da voi, certo non avrebbe dato il suffragio favorevole alle proposte ministeriali.

Io dissi che mi duole di rimescolare un po' quello che ieri fu detto. Si è parlato del potere straordinario che ha il commissario in rapporto alla facoltà di autorizzare la vendita dei beni demaniali.

Si afferma di questo potere straordinario, che neanche i monarchi assoluti avevano voluto arrogarsi, che era invalsa la massima ed era quasi un postulato giuridico che i demani non si distraevano *nec per leges nec per reges*. Tutto questo ricorda il contenuto delle famose prammatiche napoletane *de baronibus e de salario* in cui proprio si rintracciano le norme in rapporto al modo con cui si potevano unicamente alienare le terre demaniali.

Però tutte queste considerazioni mi pare che c'entrino poco nella legge, perchè si concede la facoltà di autorizzare la vendita dei demani

al commissario demaniale unicamente per giovare agli interessi delle popolazioni a cui profitto si fa questa legge, e perchè il prezzo della vendita di questi terreni demaniali concorre anche principalmente alla costituzione della Cassa istituita a venire in soccorso ai quotisti.

È quindi evidente che tutto ciò che è antico diritto non ha nessun rapporto con quello che noi oggi vogliamo fare.

E mi permetta l'onor. Pascale osservare che egli ha gettato una fosca luce sulla prescittibilità già votata dal Senato quasi che il Senato abbia sancito cosa che non è giuridica e non conforme alla giustizia.

Se fosse stato presente l'altro giorno il senatore Pascale alla seduta del Senato, avremmo largamente potuto disputare sul tema della prescittibilità dei demani. Ma la tesi era così evidente, che non fu proposto alcun dubbio.

Oggi do brevissima risposta al senatore Pascale.

La imprescittibilità dei demani nell'antico diritto aveva un fondamento politico: nelle lotte col feudalismo la scuola dei giuristi oppose come presidio dei deboli la massima « il prepotente non prescrive ». Non si poteva in materia di demani comunali invocare la prescrizione.

Sembra al senatore Pascale che si possa rimettere a nuovo un principio, che manca di base nel diritto pubblico moderno e dargli ancora credito e valore giuridico?

Io non lo credo.

Però si volle trovare un fondamento giuridico, e lo si trovò nel ritenere che gli usi erano facoltativi e personali e che non era quindi possibile ammetterne la prescrizione.

Tutto il mondo sa che questi usi essendo reali, esercitandosi *in re aliena*, non utendo, si prescrivono.

Difatti nella legislazione napoletana era ammesso il principio di imprescittibilità, ma nella romana non era ammesso perchè *jura civitatum* si prescrivevano colla prescrizione centennale. Il che significa che tutti i diritti che hanno attinenza cogli usi civici nelle provincie napoletane erano imprescittibili per dettato di legge, non per la essenza del diritto.

L'Ufficio centrale ha rispettato tutto il passato, ha rispettato l'articolo 176 che manteneva le tradizioni della imprescittibilità, la quale in sostanza dura ancora dieci anni dalla pub-

blicazione della legge, ma contemporaneamente ha voluto anche rispettati i diritti di coloro che per 30 anni avevano posseduto *animo domini* questi terreni.

Si convinca quindi il senatore Pascale che l'articolo 8 ha fondamento giuridico.

Quanto all'articolo 5 mi permetta il senatore Pascale di dirgli che quello che l'Ufficio centrale del Senato ha proposto, quello che il Senato ha approvato è conforme ai principî generali di diritto.

Queste ordinanze, è vero, sono ordinanze amministrative perchè hanno carattere economico, ma hanno anche qualcosa che si attiene ad un giudizio.

Dimodochè quando un consigliere di Cassazione ha conciliato le parti, ha raccolto il consenso in un verbale, ha approvato questo verbale, non vi è motivo di rimettere gli atti al Ministero di agricoltura il quale poi finalmente, dopo il decorrimento di parecchi mesi, non fa che omologare le conciliazioni avvenute.

Io credo quindi che con l'articolo 5 il Senato ha tolto di mezzo una causa ritardatrice della pronta esecuzione dei verbali di conciliazione.

Ed ora mi si permetta che ricostruisca la figura di questo commissario che è stato descritto in forma così paurosa dal senatore Pascale, il quale ha una tavolozza piena di colori molto smaglianti.

Io non posso colorire nel modo dell'onorevole Pascale, ma posso così alla casalinga affermare che questo consigliere di Cassazione, il quale agisce, concilia, inizia procedimenti di ufficio e giudica, per il grado elevato che occupa, per la dottrina, per il sapere per il carattere morale, che glielo han fatto guadagnare, deve senza dubbio avere la fiducia di tutti, delle popolazioni e dei proprietari.

Il procedimento di ufficio non lo mette in mala vista, perchè nessuno crederà che un alto magistrato, solo perchè inizia un procedimento, si affezioni in modo dell'opera sua da diventare parziale da dimenticare i propri doveri, da non tener più con mano ferma la bilancia della giustizia.

Noi abbiamo fatto tutto il possibile per avere un alto funzionario; il grado elevato è quello che dà le maggiori garanzie perchè le ragioni

delle popolazioni e i diritti dei proprietari siano rispettati.

È necessario che nel commissario siano riunite le funzioni amministrative e le giudiziarie.

Parlai l'altra volta delle difficoltà che trovavano i commissari i quali avevano funzioni amministrative, e ricordai che il momento in cui s'iniziava il procedimento per la reintegra dei demani, si faceva tutto il possibile, perchè l'opera dei commissari si ritardasse e si rendesse inefficace.

Orbene noi abbiamo proposto, il Senato ha approvato, che i commissari abbiano funzioni amministrative ed in pari tempo funzioni giudiziarie nell'intento che l'opera loro non fosse intralciata. Questo è già risolto, nè ci si può tornar sopra; però, riconosciute le funzioni giudiziarie nei commissari, il collegio commissariale è come la derivazione da una premessa.

Questo collegio, mi pare che dica l'onorevole Pascale, non è conforme allo Statuto, e non produce poi gli effetti che l'Ufficio centrale si aspetta. Dire che non sia conforme allo Statuto, mi pare troppa generico; ma tutte le materie speciali hanno avuto sempre una magistratura speciale. A questo modo sarà contraria allo Statuto la legge sugli arbitri, votata dal Parlamento, per la provincia romana; e questa legge crea una magistratura speciale.

Abbiamo anche creato i *probi-viri*; piccolo, minuscolo magistrato; ma magistrato il quale risolve questioni speciali, risolve questioni che si fondano sopra rapporti contrattuali.

Dunque non è nuovo che ci sia un magistrato speciale per una determinata materia, per una speciale materia.

Che cosa rimane allora? Rimane l'inconveniente addotto che si riassume nei seguenti termini: che un proprietario fugge da un giudice temuto per incontrarne un altro della stessa specie.

Mi permetta, onorevole Pascale, io credo che il collegio commissariale, dopo che si è votato il primo articolo, abbia un fondamento razionale.

Ma come crede possibile che l'opera di un magistrato superiore sia sottoposta al giudizio, alla revisione di un magistrato d'ordine inferiore? Un consigliere di Cassazione non accetterebbe una somigliante posizione.

Manca la vagheggiata celerità! Ma crede

proprio l'onor. Pascale, che si debba correre su e giù da Susa a Trapani per riunire questi tre consiglieri di Cassazione e costituire il collegio commissariale?

Crede l'onorevole Pascale che ci voglia così lungo tempo? Ma niente affatto: il giorno che si decide una sentenza, e che si è interposto l'appello, il Governo, per ogni singola causa, riunisce il collegio commissariale. E non le pare, senatore Pascale, che in questo modo non ci sia celerità?

Ma innanzi le Corti d'appello, dove sono molti gli affari, dove gli avvolgimenti della procedura non sono pochi, dove il magistrato spesso è costretto a subire le meditate longaggini, non potranno i giudizi demaniali procedere con celerità.

E non potranno con celerità procedere tali giudizi, perchè manca allora ogni motivo di non deferire tutta intera la causa all'autorità giudiziaria ordinaria, e quindi la materia della garanzia e tutti gli altri diritti reali che possono venire in conflitto.

E la celerità verrebbe poi del tutto a venir meno, se la Corte rimandasse la causa al rito formale.

Se la materia demaniale si deferisce alla Corte d'appello, il progetto va tutto giù: lenta sarà la procedura, lunghi i giudizi, e non sarà conseguito lo scopo che con questa legge si vuol raggiungere.

Col sistema proposto dal Governo e accettato dall'Ufficio centrale si avrà la maggiore celerità nei giudizi perchè al prodotto appello seguirà la costituzione del collegio commissariale il quale, senza indugi, ma con tutte le forme procedurali e dopo le difese delle parti, emetterà i suoi pronunziati. Ed allora io credo che non si potrà disconoscere che il progetto sia meritevole di approvazione, perchè renderà i frutti sperati; che consistono nella massima celerità dei giudizi disposta alle massime garanzie dei diritti di tutti.

Io concludo: se si vuole che si esca una buona volta da questa materia spinosa, intricata dei demani comunali, e che una buona volta si risolva questa questione, bisogna accettare il progetto ministeriale, emendato dall'Ufficio centrale, bisogna accettare il giudice singolo che dà tutte le garanzie, perchè è un magistrato elevatissimo, un consigliere di Cas-

olazione. Bisogna accettare il Collegio commissariale che si deve riunire tosto che la sentenza di primo grado è pronunziata; e che dà garanzie perchè composto di magistrati che hanno l'abito di giudicare e che hanno piena cognizione della materia su cui devono pronunziare.

Allora col presidio della prescrizione sancito dall'art. 8, con un procedimento celere, con un procedimento razionale, ben regolato, ci possiamo augurare che entro un decennio si risolvano quasi tutte le questioni le quali sono ancora in vita. E mi permetta un'ultima osservazione il Senato. Si parlò della Commissione feudale.

Il senatore Pascale, che è napoletano, sa quanti servizi rese quella Commissione che fu composta di altissimi giureconsulti. Il consigliere Pascale conosce questa Commissione feudale, questa magistratura speciale che scrisse una pagina che non si cancella nella storia politica e giuridica delle provincie napoletane.

Questa Commissione feudale rese grandissimi servizi, e vorrei che i collegi commissariali rendessero gli stessi servizi al paese. Perchè, onorevole Pascale, quelle decisioni che sono monumento di diritto, io le ho viste sempre citate, e qualcuna che io ne ho letta, proprio esprime e rappresenta tutta la storia del diritto, disposta però con tutti i progressi del diritto moderno.

Senza l'opera di quella Commissione le radici del feudalismo sarebbero ancora in Napoli, come in gran parte esistono anche nelle provincie siciliane. Ha potuto prendere equivoci quella Commissione; ma chi può dirsi infallibile, ma qual'è quella magistratura la quale non prende degli errori?

Ma gli errori che prese la Commissione feudale furono di quegli errori che aprirono la via al progresso. Ed io mi auguro che i collegi commissariali delle provincie napoletane e siciliane facciano opera non eguale, ch'è impossibile, ma opera somigliante a quella della Commissione feudale.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Io non ho inteso di rimettere in questione gli articoli già votati, ma di esprimere il mio voto sulle quistioni discusse quando io non ero presente. Non avrei potuto, nè posso fare altro. Però non mi è dato se-

quire l'onorevole relatore nelle sue considerazioni retrospettive. Ripeto che la facoltà attribuita al commissario di dichiarare *non necessaria agli usi civici* una parte del demanio, senza che il comune o gli utenti possano contraddire, opporsi o reclamare, mi sembra una enormità; e che la imprescrittibilità dei demani, rifermata dalla legge del 12 dicembre 1816, quando la feudalità era sparita da un pezzo, è meno lontana ch'egli non creda dalle regole del diritto comune. — E vengo senz'altro all'argomento della presente discussione.

Io non nego che il commissario ripartitore debba avere facoltà di risolvere, come giudice di prima istanza, anche le controversie di proprietà, mentre ora non conosce che del possesso. Allargare la competenza di un magistrato non è lo stesso che creare un magistrato nuovo; ed io credo che garanzia sufficiente sia la Corte di appello in questo caso, come in altri simiglianti; fra i quali quello ricordato dall'onorevole relatore, della legge per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie romane. La legge del 3 agosto 1891 attribuisce ad una Giunta d'arbitri facoltà di decidere ogni controversia che sorga sulla esistenza, i limiti e la natura delle servitù abolite; ma chi non è contento ricorre alla Corte di appello, ed è così l'autorità giudiziaria quella che in ultimo decide la quistione di proprietà.

Il collegio commissariale, che ora si vorrebbe sostituire alla Corte di appello, a prescindere dagli inconvenienti che ho accennati, non è solamente un tribunale speciale, ma, secondo me, ha tutti i caratteri di quei tribunali o commissioni straordinarie, che lo Statuto condanna.

Giova innanzi tutto avvertire che « il divieto scritto nell'art. 71 non è indirizzato soltanto al potere esecutivo, cioè al Governo, ma bene ancora al legislativo ». Questa è massima elementare di diritto costituzionale, di cui nessuno ha mai dubitato, per quanto io sappia. Anche il potere legislativo ha una cerchia limitata dalla legge fondamentale del regno, dalla quale non è lecito esorbitare. Né governi, né parlamenti possono creare tribunali straordinari senza offesa delle garanzie costituzionali. Se oggi in Francia i poteri legislativi fossero d'accordo nel volere che l'assassino del Presidente della Repubblica fosse giudicato da una

Commissione composta di tre consiglieri di Casazione, questo sarebbe nè più nè meno che un tribunale straordinario, e la responsabilità di aver violate le garanzie costituzionali ricadrebbe sopra coloro che hanno il precipuo dovere di mantenerle illese.

Ora vediamo qual è il nostro caso.

La giurisdizione del commissario ripartitore nelle provincie meridionali è antichissima, e fu riordinata dalle leggi del 1816 e 1817. Il prefetto, in qualità di commissario ripartitore, era giudice di primo grado, la Corte dei conti magistrato di appello. Però quando fu esteso a quelle provincie lo Statuto sardo, ora italiano, fra i magistrati, tribunali e giudici conservati, furono i commissari demaniali.

Venne poi la legge del 1865, che, sopprimendo i tribunali del contenzioso amministrativo, fece una eccezione per questa magistratura speciale e la giurisdizione demaniale restò qual'era; in altri termini, la legge riconobbe e riconfermò nei Commissari la qualità di giudici naturali di speciali controversie. Ma quella legge fece un passo verso la giurisdizione ordinaria, sostituendo, alla Corte dei conti, la Corte d'appello. E questo è l'ordinamento attuale della giurisdizione demaniale, rispettata dallo Statuto, confermata e migliorata dalla legge del 20 marzo 1865.

Se ora si accrescono le attribuzioni del commissario, questa è certamente una ragione di più per mantenere il gravame alla Corte di appello; per effetto del quale l'autorità giudiziaria subentra tosto che le parti credono leso il loro diritto dai procedimenti del primo giudice. Invece, con questo progetto, si vuole impedire il ritorno alla giurisdizione ordinaria, e il tribunale, che si sostituisce al giudice naturale, è una Giunta composta di tre Commissari. Ma non è questo un tribunale *straordinario*? Io non ne dubito; e spero che il Senato mi darà ragione.

Non può essere qualificato altrimenti un tribunale, che s'instituisce *post factum*, per giudicare reati avvenuti o liti specificamente determinate, un tribunale che non ha freno di forme legali, un tribunale composto di giudici revocabili *ad nutum* del potere esecutivo. E tale, onorevoli colleghi, è quello raccomandato dall'Ufficio centrale.

Al progetto di legge è annessa una tabella nella quale sono indicate, per provincie e per



comuni, in esatta misura di ettari e centiare, le terre demaniali usurpate, che bisogna rivendicare. Indicate le terre, è indicato l'occupatore. Conosciamo, dunque, cose e persone, che sono l'oggetto delle future liti, alcune da iniziare, altre da condurre a termine. E che facciamo con questa legge? Il suo significato è manifesto. Abbiamo ottantamila ettari di demani da reintegrare e da rivendicare contro Tizio, contro Caio, contro Sempronio: bisogna ricuperarli quanto prima è possibile: le Corti di appello, piene di scrupoli e di cautele giuridiche, procedono lentamente: mandiamo, dunque, dei Commissari, e facciamola finita. Così si creano giudici per dare alle liti pendenti un indirizzo diverso da quello che si ebbero finora. E perchè questo effetto sia meglio assicurato, perchè i giudizi corrano più spediti, mettiamo da parte il Codice di procedura, molesto intoppo al conseguimento degli alti fini di questa legge. Ma non basta. Se i commissari nominati non saranno fedeli interpreti del pensiero del Governo, se non avranno un giusto concetto della loro missione, nulla impedisce che siano revocati e che altri prendano il loro posto, secondo il bisogno.

Ed ora io domando: che si vuole di più? Si dice che il Parlamento inglese può tutto; ma neanche quel Parlamento potrebbe fare che questo non sia un tribunale straordinario.

#### Presidenza del Vice-presidente Tabarrini.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Poche parole, non per altro che per riassumere il concetto di tutta la legge.

Si tratta di proprietà esistenti nelle provincie meridionali, soggette agli usi civici della popolazione, dette demani comunali.

Per antica disposizione, che fa parte anche della legislazione vigente, sono terre per le quali « ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima è dichiarata abusiva, a qualunque epoca l'una o l'altra rimonti; essa non potrà in nessun caso essere considerata come titolo di promiscuità e sarà in ogni tempo improduttiva di qualunque diritto ed effetto ».

Dunque abbiamo una proprietà, sulla quale si saranno accumulate trasmissioni sopra tra-

smissioni, contratti sopra contratti al seguito di illegittime occupazioni, ma essa è rimasta sempre intangibile pe' diritti delle popolazioni.

Questa proprietà bisogna ritrovarla, se è in mano d' illegittimi possessori. Non è una questione comune di proprietà, di proprietà che può subire tante variazioni, specialmente per contratti e possessi successivi e conseguenze di prescrizione, non di proprietà della quale debbano esaminarsi le molteplici questioni e sotto tutti i rapporti. Il problema è di ritrovare nelle provincie meridionali quelle proprietà intangibili, riserbate agli usi civici delle popolazioni. E qual'è la procedura attuale, è forse l'ordinaria? No, è procedura eccezionale.

Comincia in primo grado il prefetto per quindi passare in Corte d'appello, è procedura eccezionale, almeno in primo grado, ma procedura che l'esperienza ha dimostrata inefficace, come appressò vedremo.

Noi diciamo: la parte che riguarda la restituzione di quella proprietà intangibile si separi dal resto; tutte le altre questioni di garanzie tra privati per rapporto ai demani restino al giudice comune colla procedura ordinaria.

Ma la procedura speciale si renda efficace, sia tale da raggiungere lo scopo.

Bisogna dare ai poteri straordinari maggiore attività, compatibile con le esigenze della giustizia, per esaurire al più presto questo periodo eccezionale ed arrivare alla restituzione del diritto comune.

Il diritto comune, onor. Pascale, porta che anche questa proprietà debba essere sottoposta alla prescrizione, perchè è una grande violazione dei principi di dire che, poichè si tratta di godimento delle popolazioni, la prescrizione non debba aver luogo, questa padrona del mondo, che dà la sicurezza dei possessi con la consacrazione del tempo.

Nelle provincie meridionali precisamente il nostro articolo, che ammette la prescrizione, dopo un certo tempo dall'attuazione della nuova procedura speciale nell'interesse delle popolazioni, anche pei beni soggetti al godimento degli usi civici, è stato salutato come un gran beneficio, come il rimedio per dare un termine a quell'incubo che fa pesare su tutti i proprietari questa eterna questione demaniale che si trascina dal principio del secolo.



E si ritornerebbe del pari al diritto comune per quel che riguarda le giurisdizioni.

Ma qual'è la garanzia di giustizia in questa procedura speciale di nuova creazione? È la qualità degli altissimi funzionari cui è affidata.

Notate, l'onorevole collega ha dimenticato che qui si tratta di una materia di diritto speciale, che bisogna conoscere le leggi, la giurisprudenza su tutta la materia demaniale; conoscenza che non è comune ai magistrati, mancando di ordinario ai membri dei nostri collegi giudiziari, almeno alla gran maggioranza.

La creazione di un collegio speciale è richiesta adunque dal contenuto del giudizio, non è un privilegio, ma una modalità, una coordinazione nel sistema generale organico, che mette capo alla Corte di cassazione, a cui è riservata anche in queste cause l'ultima parola.

Si ha un bel dire che si tratta di risolvere questioni per cause già determinate, perchè una indagine preparatoria ha indicato quali possono essere presso a poco i beni demaniali nelle diverse provincie del Mezzogiorno.

Ma il senatore Pascale non ha avuto scrupoli, ha accettato che in primo grado il commissario giudichi anche le quistioni di proprietà. Se tale attribuzione fosse violazione dello Statuto, la violazione comincerebbe da questo momento. La questione vera tra noi è in un punto secondario, se cioè l'appello debba andare alla Corte d'appello o al collegio commissariale creato nell'attuale progetto.

L'Ufficio centrale ha trattato questa questione con molta diligenza, e l'onor. Pascale non ci ha detto mai che, secondo lui, questo articolo contenesse una violazione dello Statuto.

E mi duole di non aver qui i processi verbali delle nostre adunanze, altrimenti avrei la prova di ciò che io affermo. Però la mia memoria è buona, ed a me pare che in ultimo anch'egli accettasse il collegio commissariale; ad ogni modo è certo che egli non fece mai quistione di costituzionalità, ma di convenienza ed opportunità, ed in ultimo le prime obiezioni, se non furono abbandonate, non potettero rimanere che sotto forma di dubbi assai rimessi.

Attualmente, onorevoli colleghi, siamo in un

regime eccezionale, sia per i proprietari che per i cittadini aventi diritto agli usi.

I prefetti cominciano le operazioni; emettono ordinanze, ma in secondo grado si va in Corte d'appello; ed ove sorga un serio dubbio sulla qualità demaniale dei fondi, ritorna integra la competenza giudiziaria; bisogna ricominciare da capo, e l'esperienza ha dimostrato che in tal modo tutti i giudizi sono rimasti sepolti.

Ciò è danno e ne conviene lo stesso senatore Pascale; egli consente di accordare al commissario (a questo giudice straordinario) la competenza di decidere anche le quistioni di proprietà. Or bene, se in secondo grado si va in Corte d'appello, tutta la causa risorge, tutti i vantaggi ottenuti per la celerità delle risoluzioni scompaiono, il beneficio non può nemmeno dirsi ottenuto a metà, poichè se le operazioni restano in sospenso, continua lo stato di conflitto e d'incertezza.

In conclusione. Siamo in materia di diritto speciale regolata attualmente da procedura speciale, che alla prova di tanti anni si è chiarita inadeguata allo scopo. Vuolsi dare alla procedura speciale il massimo vigore, con triplice garanzia, sceverando la materia speciale da tutto ciò che è estraneo; assicurando la giustizia nelle decisioni di fatto con la qualità degli altissimi magistrati investiti dei nuovi poteri; e mantenendo pel diritto la tutela suprema del ricorso in Cassazione.

E lo scopo di tutto ciò è non già quello di restare nell'eccezione, ma bensì di uscirne al più presto possibile, per rientrare nel diritto comune, tanto per la sostanza, applicando in seguito la prescrizione anche ai demani comunali, quanto per la forma, ripristinando in tutto e per tutto le giurisdizioni comuni. Solo così potrà liquidarsi questa eterna quistione demaniale, che è il tormento delle provincie meridionali.

BARAZZUOLI; *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dopo le risposte calzanti dell'onorevole relatore e dell'onor. Auriti alle ingegnose obiezioni del senatore Pascale, a me non rimarrebbe che aderire puramente e semplicemente a ciò che essi hanno esposto. Mi limiterò quindi a qualche osservazione.

O io m'inganno, o la questione oramai è pregiudicata.

Avrei comprese le obiezioni dell'onor. senatore Pascale allorché si disputò se il giudizio di primo grado dovesse farsi da un giudice straordinario o da un giudice ordinario, perchè allora l'onor. Pascale avrebbe sostenuto un sistema omogeneo, e, secondo lui, il solo conforme alle norme costituzionali.

Ma oggi che è irrevocabile in Senato la disposizione che concerne il giudizio di primo grado, non comprendo come possa sostenersi ciò che l'onor. Pascale è andato dicendo, rispetto alla necessità giuridica di deferire al magistrato ordinario il giudizio d'appello.

Il Ministero non può cambiare opinione, esso che è colpevole di aver proposto al Senato la violazione dello Statuto, ed è costretto a persistere nel suo peccato. Ma è realmente un peccato? Si può qui parlare di tribunale straordinario, anzichè di tribunale speciale? E speciale è il Tribunale istituito con questo progetto di legge, non già straordinario.

Non è a dubitarsi infatti che non si può fare parola di tribunale straordinario ogni qualvolta al giudizio di secondo grado può succedere un giudizio del magistrato in Cassazione: altrimenti noi avremmo un sistema ibrido, e tale sarebbe quello propugnato dal senatore Pascale, il quale non trova singolare che in primo grado giudichi un magistrato straordinario...

Senatore PASCALE. Lo abbiamo.

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*... Ma se è tribunale straordinario quello di primo grado, deve esserlo anche quello di secondo; e se non lo è il secondo, non capisco perchè debba esserlo il primo e si debba necessariamente ricorrere al magistrato di appello. E molto meno si può parlare di giudizio straordinario ogni qualvolta a questo giudizio succede quello supremo della Corte di cassazione, il quale per giunta mi rappresenta quella garanzia che egli riteneva mancare nel collegio commissariale.

Allorché l'onor. Auriti ha ricordato al senatore Pascale che dopo il giudizio del collegio arbitrale poteva esservi quello di Cassazione, egli ha risposto che la Cassazione non si occupa del fatto.

Ma allora io domando all'onor. Pascale, se allorché si tratta di giudizio di fatto, non

gli dà uguale garanzia un collegio composto di tre magistrati che un collegio composto di cinque, quando il giudizio di fatto nel nostro sistema legislativo è affidato per fino ai giurati che non sono magistrati.

Se invece il collegio arbitrale errasse in diritto, ecco che allora abbiamo la garanzia del magistrato supremo di Cassazione. Io davvero non comprendo, lo ripeto, nè la qualifica di straordinario che si vuole attribuire a questo giudizio, nè la qualifica di anticostituzionali alle disposizioni proposte dal Ministero e dall'Ufficio centrale e in gran parte fatte sue dal Senato.

Se fosse stato così evidente, così flagrante la violazione dello Statuto, non doveva accorgersene il Governo, non doveva accorgersene l'Ufficio centrale, non doveva accorgersene il Senato, il quale ha già votato 14 articoli?

Io credo alla superiore sapienza del senatore Pascale; convengo che molte cose possono essere disputate, e che si può facilmente da tutti cadere in errore; ma addebitare e al Governo e all'Ufficio centrale un errore di questa fatta, mi perdoni il senatore Pascale, mi pare che sia troppo.

Noi abbiamo nella storia della legislazione dell'Italia nuova, esempi di questi tribunali, che egli condanna, e che allora non parvero condannabili benchè allora fossero circondati da minori garanzie. Allorché in Toscana si provvide allo svincolo delle servitù nelle terre della sua Maremma, fu istituito un tribunale che si componeva del presidente del tribunale, del procuratore del Re e del prefetto, e meno certe questioni che attenessero a nullità sostanziali di forma, tutte le questioni di svincoli eran decise da questo tribunale; nè allora invero nacque pure il sospetto che si fosse fatta una ferita allo Statuto.

Ed anche con la legge 24 giugno 1888, con cui si provvide ad abolire le servitù di pascolo nelle ex-provincie pontificie, furono istituite le Giunte d'arbitri, composte di un giudice di tribunale del territorio in cui i beni sono situati, nominato dal primo presidente della Corte d'appello, e di due arbitri, eletti l'uno dal presidente del tribunale stesso e l'altro dal prefetto. E nessuno trovò che con ciò si fosse violato lo Statuto fondamentale.

Quindi io ritengo che ormai la questione sia pregiudicata per i voti del Senato; che offesa

allo Statuto non ci sia, e che anzi le disposizioni proposte dal Governo, accettate ed emendate dall'Ufficio centrale e votate dal Senato, siano pienamente conformi al medesimo, e che il procedimento garantisca pienamente tutti i diritti e tutti gli interessi. Aggiungo poi che col sistema proposto dal Governo ed accettato dall'Ufficio centrale, vi è una maggiore sicurezza che sia tenuto conto dell'interesse delle popolazioni, perchè c'è una maggiore garanzia di stabilità dei giudicati e di uniformità di giurisprudenza. Infatti col sistema del Collegio arbitrale, noi non avremmo che due di questi collegi: uno nella Sicilia ed uno nelle provincie meridionali: mentre se il giudizio di secondo grado dovesse essere affidato alle Corti d'appello, noi andremmo incontro al pericolo della diversità di giudizi sulla stessa questione, una volta che questi giudizi possono andare sotto sei Corti d'appello; ed anche questa è una considerazione non indegna affatto dell'attenzione del Senato.

Aggiungo infine, sebbene sia stato in proposito ampiamente detto tutto dall'Ufficio centrale, che se è un beneficio la sollecitudine dei giudizi, noi l'avremo più facilmente con questo sistema che pare eccezionale all'onor. Pascale e che a me sembra molto razionale, di quello che coll'adottare il sistema propugnato dall'onorevole Pascale, sistema che, a parer mio, è ibrido, e tutt'altro che omogeneo.

Io mi auguro dunque che il Senato vorrà accogliere l'art. 17 che è stato accettato dal Ministero e quale è stato presentato dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte di emendamento e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 17.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

L'appello avverso le sentenze pronunziate nel corso del giudizio non è ammesso che unitamente all'appello avverso le sentenze definitive di merito, ed ha effetto devolutivo, salvo al collegio di sospenderne per motivi gravi la esecuzione.

L'appello deve interpersi nel termine di trenta

giorni dalla notificazione della sentenza definitiva.

(Approvato).

#### Art. 19.

Avverso le sentenze del Commissario e quelle del Collegio commissariale è ammesso il ricorso per revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile ed entro il termine di trenta giorni.

I comuni, i comunisti e i rappresentanti degli utenti sono dispensati dall'obbligo del deposito richiesto dall'art. 499 del Cod. di proc. civile.

(Approvato).

#### Art. 20.

Le parti interessate entro 30 giorni dalla notificazione delle sentenze del collegio commissariale, possono produrre ricorso innanzi la Corte di cassazione.

I comuni, i comunisti e i rappresentanti degli utenti sono dispensati dall'obbligo del deposito previsto dall'art. 521 del Codice di procedura civile.

Nelle questioni di puro diritto, la Corte di cassazione può supplire i motivi mancanti nelle sentenze impugnate.

La massima di diritto che fu motivo di annullamento fa stato, e per l'applicazione la causa può essere rinviata allo stesso Collegio che pronunziò la sentenza.

Negli altri casi di annullamento la causa sarà rinviata al Collegio commissariale composto di altri commissari.

Senatore CORDOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORDOVA. Prego l'Ufficio centrale e l'onor. ministro a riflettere il caso in cui si vada alla Cassazione unica allo scopo di abbreviare quanto più sia possibile i termini del giudizio innanzi alla Cassazione; si può esser sicuri che nessun latifondista addiverrà mai a cedere spontaneamente il mal tolto al popolo dai loro autori, senza prima percorrere tutti gli stadi del giudizio; e quindi si ammasseranno nelle cancellerie della Cassazione tali quantità di processi, che la speditezza dell'esecuzione ne andrà meno.

L'esecuzione pronta dipende altresì dall'ab-

breviazione dei termini nei procedimenti; giova perciò che si determini d'accordo, e riuscirà anche gradita alla Sicilia se il Governo dirà in questa occasione una parola sul grave problema della Cassazione unica, che con questa legge diventerà più grave.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Il dubbio mi pare che non può nascere; la formula dell'articolo è molto semplice, le sentenze dei Collegi commissariali possono essere impugnate con ricorso in Cassazione.

Ora, siccome la materia demaniale non è tra quelle che per legge sono deferite al giudizio della Cassazione di Roma, ne consegue che tali ricorsi sono giudicati dalle Cassazioni regionali.

Senatore CORDOVA. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha date.

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ha detto benissimo il relatore che queste cause non possono andare che alle Cassazioni regionali, perchè occorrerebbe una speciale disposizione di legge, affinchè fossero deferite alla straordinaria competenza della Corte di cassazione di Roma.

All'onorevole Cordova che teme l'avvento della Cassazione unica, risponde: Non ci occupiamo dell'avvenire; l'avvenire è nelle mani di Dio. Molte lotte dovranno farsi prima che si venga alla definizione del sistema delle magistrature supreme. Intanto oggi è stabilito che i ricorrenti siciliani non avranno bisogno di passare lo stretto di Messina; e i ricorrenti calabresi potranno fermarsi alla bella Partenope per avere compimento di giustizia.

Potrebbe però tenersi conto delle osservazioni dell'onorevole Cordova per ciò che concerne l'abbreviazione dei termini, perchè, se il tempo è moneta, esso non lo è mai stato tanto, quanto in questi affari. L'Ufficio centrale con molto senno ha abbreviato di due terzi il tempo per ricorso in Cassazione, riducendo a 30 giorni i 90 stabiliti dal Codice di procedura; ma vi sono anche altri termini abbastanza lunghi.

Il ricorrente ha un mese di tempo a depositare il ricorso; l'intimato ha un altro mese di

tempo per il controricorso dal giorno del deposito del ricorso. Non si potrebbe stabilire che tali termini sono ridotti alla metà del tempo stabilito dalla procedura ordinaria?

In questo modo sarebbe più presto resa la giustizia.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del signor ministro.

PRESIDENTE. Favorisca scriverla.

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Proporrei anche che questa aggiunta fosse inserita immediatamente dopo il primo comma dell'art. 20.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il signor ministro dunque propone e l'Ufficio centrale ha accettato la seguente aggiunta alla fine del primo comma di questo articolo.

«I termini al deposito del ricorso ed alla presentazione del controricorso sono ridotti della metà».

Coloro che approvano questa aggiunta sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo 20 emendato.

#### Art. 20.

Le parti interessate entro 30 giorni dalla notificazione delle sentenze del Collegio commissariale, possono produrre ricorso innanzi la Corte di cassazione. I termini al deposito del ricorso, ed alla presentazione del controricorso sono ridotti della metà.

I comuni, i comunisti e i rappresentanti degli utenti sono dispensati dall'obbligo del deposito previsto dall'art. 521 del Codice di procedura civile.

Nelle questioni di puro diritto, la Corte di cassazione può supplire i motivi mancanti nelle sentenze impugate.

La massima di diritto che fu motivo di annullamento fa stato, e per l'applicazione la causa può essere rinviata allo stesso Collegio che pronunziò la sentenza.

Negli altri casi di annullamento la causa sarà rinviata al Collegio commissariale composto di altri commissari.

Coloro che approvano l'intero articolo ventesimo così emendato, si alzino.

(Approvato).

Art. 21.

Le ripartizioni in quote saranno eseguite dopo scaduto il termine per il ricorso in Cassazione o dopo che il ricorso sia stato rigettato, e qualora non penda giudizio in revocazione.

(Approvato).

Art. 22.

Le ripartizioni in quote sono compiute da un solo perito nominato dal commissario.

La lista degli aventi diritto sarà fatta dal commissario, udito il Consiglio comunale.

Gli aventi diritto sono:

Gli agricoltori poveri nell'ordine di preferenza seguente:

1. i capifamiglia con figli minorenni;
2. i capifamiglia con figli;
3. i capifamiglia senza figli.

Avranno una quota certa coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dai numeri precedenti, provano di avere combattuto per la patria.

La quota non può essere minore di due nè maggiore di sette ettari, secondo la natura delle terre da classificarsi dal commissario.

Il commissario determina per ciascuna quota un mite canone, che i quotisti sono tenuti a pagare dopo un anno della immissione in possesso.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. L'articolo 22 mi suggerisce tre osservazioni, che io mi farò debito di presentare all'Ufficio centrale. Per una, forse, basterà una dichiarazione che si compiacerà farmi l'Ufficio centrale; per le altre due, a maggior chiarimento, forse occorrerà qualche emendamento.

Nell'articolo 22 si dice:

« Gli aventi diritto sono:

« Gli agricoltori poveri nell'ordine di preferenza seguente:

1. i capifamiglia con figli minorenni;
2. i capifamiglia con figli;
3. i capifamiglia senza figli ».

È troppo noto quali e quante sono state le quistioni della ripartizione dei beni dei demani per l'intervento delle donne come capo di famiglia; può benissimo accadere che essa sia rimasta sola come capo famiglia, essendo morti il marito ed i figli.

Io quindi domando all'Ufficio centrale se per la dizione dell'articolo, nella classificazione così fatta si intenda escludere le donne, qualora a termine del diritto comune esse si trovino nelle condizioni dei capi di una famiglia; il vero *paterfamilias* romano; e questo è il chiarimento che mi basterebbe, poichè risolve la quistione che si è agitata e tuttavia si dibatte nella ripartizione dei demani comunali.

Una seconda osservazione.

Si dice: « Avranno una quota certa coloro che trovandosi nella condizione prevista ai numeri precedenti, provino di avere combattuto per la patria ». Se la parola *certa* vorrà significare che tutti coloro che si trovano in tali condizioni, essendo padri di famiglia, dovranno conseguirla, questa quota certa non dovrà essere soggetta all'alea della sorte; e ad evitare dubbi e discussioni sarebbe opportuno l'emendamento: avranno una quota certa, *esclusa dal sorteggio*.

Terza osservazione:

Si dice nell'ultimo paragrafo di questo articolo: « I commissari determinano per ciascuna quota un mite canone che i quotisti sono tenuti a pagare dopo un anno dal possesso ».

Veramente ciò parrebbe straordinario e fuori della competenza del commissario.

Un consigliere di Cassazione ovvero un membro del Consiglio di Stato non può, senza il sussidio del parere d'un perito, stabilire quale debba essere il mite canone da pagare.

Quindi mi parrebbe opportuno che essendosi detto nel primo paragrafo dell'articolo: « la ripartizione in quote è eseguita da un solo perito nominato dal commissario », si dichiarasse altresì nell'ultimo paragrafo: « Il commissario, sentito il perito, determina per ciascuna quota un mite canone che i quotisti son tenuti a pagare dopo un anno dell'immissione in possesso ».

Facilmente il Senato potrà persuadersi che i commissari essendo persone superiori a qualunque eccezione, superiori a qualunque sospetto, determineranno quelle quote che sa-

ranno corrispondenti, per quanto è possibile, alla verità, ma accadrà facilmente che in una provincia un commissario potrà seguire un certo criterio ed altrove un commissario seguirà un concetto diverso, quindi vi potranno essere discrepanze enormi per le quali potrà dubitarsi dell'esattezza del nuovo procedimento che pure riscuote tutta la mia approvazione.

Io confido che l'Ufficio centrale vorrà accettare la mia proposta, cioè che all'ultimo paragrafo si aggiunga dopo le parole: « Il commissario », le altre: « sentito il perito » e poi: « determina per ciascuna quota un mite canone che i quotisti son tenuti a pagare dopo un anno della immissione in possesso ».

Riassumendo: per la prima parte: desidererei sapere dall'Ufficio centrale se intende che nella classificazione degli aventi diritto si consideri come capo famiglia la donna rimasta senza marito e senza figli, o con figli minorenni orfani del padre.

Per la seconda parte desidererei che dopo le parole: « avranno una quota certa », si aggiungesse: « non soggetta a sorteggio per coloro che trovandosi nelle condizioni previste dai numeri precedenti provano di aver combattuto per la patria ».

Per la terza parte, ripeto, desidererei che dopo le parole: « Il commissario », si aggiungessero le parole: « sentito il perito determina ecc. ».

Ecco le tre mie osservazioni che sottopongo all'Ufficio centrale.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Sulle tre osservazioni che ha fatto l'onor. senatore Calenda posso dichiarare che la prima è stata accettata dall'Ufficio centrale sopra una proposta già fatta anteriormente dal ministro di agricoltura e commercio. Non abbiamo discusso sopra i diritti delle donne, perchè questa questione non entrava nella materia che discutiamo, ma siccome si afferma il diritto dei capi di famiglia, se per sventura un capo di famiglia agricoltore, con tutte le condizioni richieste dall'art. 22, fosse già mancato alla vita, naturalmente vi succedono i figli.

Quindi proponiamo d'accordo col ministro un'aggiunta che è rappresentata dal numero

quattro, così formulata: « Gli orfani agricoltori rappresentati dal tutore ».

Mi pare che in questo modo potrà dirsi soddisfatto l'onor. Calenda.

Quanto alla seconda osservazione non credo che l'articolo meriti una riforma, un emendamento, perchè mi pare molto chiaro.

Questa parte dell'articolo è stata inserita nel progetto in esecuzione di un decreto dittatoriale, e quindi noi abbiamo creduto di accettarla.

La questione è intorno alla formola, ma mi pare molto evidente che quando si dice una quota certa, significa che è una quota che non va in sorteggio.

Spero che l'onor. Calenda si contenti di questa dichiarazione.

Rimane l'ultima osservazione, ed io per questa pregherei l'onor. Calenda di non insistere; si intende che il commissario non determina di suo arbitrio il canone; naturalmente egli deve sentire un perito; il dire però ciò in una legge non mi pare conveniente.

S'intende che un consigliere di Cassazione, prima di stabilire un canone sentirà le persone competenti.

Quindi prego l'onor. Calenda di non volere insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Cordova, a meno che egli non intenda cederla al senatore Calenda che l'ha chiesta dopo di lui.

Senatore CORDOVA. Cedo ben volentieri il mio turno all'onor. Calenda.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Calenda Andrea.

Senatore CALEND A. Dopo le spiegazioni favorite dal relatore, io debbo a mia volta dichiarare che per la prima parte sono soddisfatto; per la seconda parte a me basta soggiungere che mi appago della spiegazione data dal relatore che la quota certa deve intendersi esclusa dal sorteggio.

Sarebbe forse stato opportuno, trattandosi di legge ora in formazione, d'aggiungervi qualche cosa che chiarisse meglio il concetto del legislatore, ma non insisto, perocchè l'interpretazione che di questo articolo dà l'Ufficio centrale corrisponde perfettamente a quella che già avevo indicata.

Quanto alla mia terza osservazione l'Ufficio



centrale dichiara che s'intende che il Commissario debba sentire il perito. Io potrei dire, che l'intelligenza della legge potrebbe anche non essere quella di un'assemblea come il Senato nella quale la interpretazione viene suffragata dalle generali cognizioni giuridiche.

Questa potrebbe essere un'intelligenza superiore, non comune nel senso volgare della parola, e che quindi sarebbe bene aggiungervi qualche maggior schiarimento.

Però non insisto tenendo conto dell'opinione espressa in proposito dall'Ufficio centrale.

Senatore CORDOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORDOVA. Le accoglienze fatte dall'Ufficio centrale ad alcune mie proposte mi incoraggiano a proporre che il termine dell'esenzione dal canone enfiteutico sia portato a tre anni.

Il pensiero del Governo è quello d'incoraggiare il più possibile la coltura intensiva, si dissoda in un anno per seminare del grano, ma un anno non basta per impiantare una coltura intensiva.

Un'altra proposta io vorrei fare, incoraggiato dal Governo nella legge presentata all'altro ramo del Parlamento per la enfiteusi in Sicilia.

Si propone ivi infatti che tutte le miglione saranno esenti dall'imposta fondiaria per venti anni, calcolati dal dì che ne sarà constatato il compimento.

Vorrei che questa proposta fatta dal Governo pei censiti, fosse applicata ai quotisti demaniali.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Io pregherei il senatore Cordova di non insistere sulla esenzione dei quotisti del pagamento del canone per un triennio.

L'Ufficio centrale lo aveva proposto nella Commissione, ma poi ha dovuto pensarci un po' sopra e convincersi che questa esenzione in sostanza aveva il significato di un danno al diritto dei terzi. Questo canone va a beneficio di tutti i cittadini; quindi è più conveniente che solo per il primo anno in cui si entra in possesso del fondo, il quotista goda della esenzione.

Io pregherei il senatore Cordova a non insistere su questo punto.

Inquanto al non pagare l'imposta fondiaria per un ventennio, ricordo che a ciò provvede la legge sulla perequazione fondiaria, è quindi inutile ripeterlo qui.

Senatore FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FAINA E. A maggiori schiarimenti: nella legge sulla perequazione fondiaria è detto che tutti i miglioramenti fondiari che verranno fatti nei fendi dopo il primo gennaio 1886; purchè siano dichiarati in certi moduli speciali stabiliti dal regolamento, sono esenti dall'imposta; ossia la imposta fondiaria si basa sul valore che avevano i fondi al 1° gennaio 1886, quindi è inutile l'aggiunta proposta dal senatore Cordova.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22 coll'aggiunta di un numero 4 al paragrafo quarto nei seguenti termini: « 4° Gli orfani di agricoltori rappresentati da tutori ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 22 con quest'aggiunta.

Chi approva l'art. 22 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 22.

Le ripartizioni in quote sono compiute da un solo perito nominato dal commissario.

La lista degli aventi diritto sarà fatta dal commissario udito il Consiglio comunale.

Gli aventi diritto sono:

Gli agricoltori poveri nell'ordine di preferenza seguente:

1. i capifamiglia con figli minorenni;
2. i capifamiglia con figli;
3. i capifamiglia senza figli;
4. gli orfani agricoltori rappresentati dal tutore.

Avranno una quota certa coloro che trovandosi nelle condizioni previste dai numeri precedenti provano di avere combattuto per la patria.

La quota non può essere minore di due nè maggiore di sette ettari secondo la natura delle terre da classificarsi dal commissario.

Il commissario determina per ciascuna quota



un mite canone, che i quotisti sono tenuti a pagare dopo un anno della immissione in possesso.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone a questo punto della legge un articolo 22 *bis*, che riguarda il domicilio, e che è in questi termini:

« Agli effetti della presente legge saranno considerati come cittadini stabiliti nel comune, quelli che vi hanno domicilio effettivo da più di un decennio, compresi coloro che per l'esercizio della loro industria o mestiere si assentano periodicamente o regolarmente per una parte dell'anno ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro propone l'aggiunta di un articolo, che sarebbe il 22 *bis*, in questi termini:

« Agli effetti della presente legge saranno considerati come cittadini stabiliti nel comune quelli che vi hanno domicilio effettivo da più di un decennio, compresi coloro che per l'esercizio delle loro industria o mestiere si assentano periodicamente o regolarmente per una parte dell'anno ».

Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti questo articolo aggiunto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 23.

Eseguite le operazioni di quotizzazione e i relativi sorteggi nei termini e nei modi delle leggi e dei regolamenti in vigore, i quotisti sono costituiti per legge in Consorzio obbligatorio.

Il Consorzio dura sino a quando non si estinguono i debiti contratti dalla sua rappresentanza, e in ogni caso, almeno per venti anni.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Dovrei parlare su questo articolo, che è il primo di una serie di disposizioni concernenti la parte economica del progetto, sulla quale avrei a fare parecchie osservazioni; ma sono stanco, e intendo di rinunciare alla parola, se il Senato non vorrà rimandare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Pascale domanda che il seguito della discussione sia rimandata a domani.

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convenzione 23 aprile 1894 colla provincia di Mantova per eccesso d'estimo e contributi idraulici;

Spesa straordinaria di L. 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda;

Provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294;

Modificazioni alla legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche;

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e amministrativa dei mandamenti di Rivalta-Bormida, di Ponzzone e di Acqui.

II. Discussione del progetto di legge:

Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).